



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL " REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)"

L'anno duemilaventidue, addì ventinove, del mese di aprile, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per provvedimento della Sindaca con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

BRUNETTO prof.ssa Nadia	Sindaca
GARAVELLO Andrea	Consigliere Anziano
PEYRONEL Livio	Consigliere
BARALE dott. Andrea	Consigliere
MEYTRE dott.ssa Romina	Consigliera
GALLIANO Alessandra	Consigliera
GAYDOU Alberto	Consigliere
TRON Wilma	Consigliera
BERTALOTTO avv. Francesca	Consigliera
PERETTI Odilla	Consigliera
CHARRIER Walter	Consigliere
AIMONETTO geom. Valeria	Consigliera

Dei suddetti risultano assenti giustificati i Signori: BERTALOTTO avv. Francesca.

Assume la presidenza la Sindaca Sig.ra BRUNETTO prof.ssa Nadia

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Sig. MARANNANO dott. Gianluca

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

N. 12 in data 29.04.2022

OGGETTO: Esame e approvazione modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

VISTI altresì

- l’art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “*Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta*”;
- l’art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: “*Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti*”;

CONSIDERATO che con decorrenza dal 1° gennaio 2020, è stata operata l’abolizione dell’imposta unica comunale ad opera dell’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) le cui norme rimanevano e rimangono quindi pienamente efficaci;

TENUTO CONTO che con precedente delibera n. 11 del 28/06/2021 avente ad oggetto “Regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti” il regolamento è stato adeguato alle ultime modifiche normative intervenute procedendo altresì ad una migliore formulazione di alcuni aspetti del tributo in ossequio alle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) riformato all’ art. 198 ad opera dell’art. 1 co. 24 del D. Lgs 3/09/2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, comportanti la soppressione ad ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani, la revisione della definizione dei rifiuti di cui all’ art. 183 del D.lgs. 152/2006 e della classificazione dei rifiuti di cui all’art. 184 del D.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”* dando così la possibilità dal 2022 di poter approvare i piani economici finanziari, i regolamenti e le tariffe della TARI entro il più ampio termine del 30 aprile;

PRECISATO che la previsione di cui al punto precedente configura una deroga alla ordinaria disciplina del comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per tariffe e piani finanziari e introduce una ulteriore e non espressa deroga in ordine all'esercizio della potestà regolamentare ex art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che ad oggi, il termine ultime di approvazione del bilancio per gli enti locali è posto al 31 maggio 2022 con l'inserimento del comma 5-sexiedecies art. 3 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15;

VISTO che, pur sussistendo validi elementi a favore della tesi che la suddetta proroga del bilancio a data successiva rispetto al nuovo termine autonomo del prelievo sui rifiuti possa comportare anche la proroga tacita di quest'ultimo, considerata la poca chiarezza interpretativa e in considerazione delle conseguenze in caso di errore pena la nullità degli atti, si ritiene dover, in via prudenziale, approvare gli atti inerenti alla Tari entro il termine del 30 aprile;

DATO ATTO che è necessario apportare al regolamento de quo una serie di migliorie anche di tipo lessicale, terminologico e dell'organizzazione del testo in una ratio di migliore formulazione del tributo tenuto conto altresì che in osservanza alla delibera Arera n. 15 del 18/01/2022 è sempre più necessario assolvere agli obblighi legati alla qualità contrattuale e tecnica previsti dal Testo unico per la regolazione della qualità del Servizio di Gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) consapevoli del fatto che ulteriori modifiche saranno rese necessaria a seguito dello schema regolatorio che sarà scelto dall'ETC attuando un sistema di misurazione qualitativa e prestazionale;

RITENUTO opportuno, per i motivi sopra esposti, provvedere alla modifica del vigente Regolamento Tari ed in particolare degli articoli seguenti, che andranno nuovamente trascritti come da copia del Regolamento allegato alla presente:

- **Articolo 12 “Piano Finanziario”** comma 2 per consentire l'aggiornamento alla nuova regolazione tariffaria a seguito dell'introduzione del metodo MTR- 2 da parte di ARERA;
- **Articolo 22 “Agevolazioni, contributi, esenzioni sul tributo”** al fine di:
 - permettere l'introduzione di una riduzione pari al 40% sulla parte variabile del tributo per le utenze di nuclei residenti e non residenti siti nelle borgate e/o località la cui situazione, tenuto conto della distanza dal più vicino punto di raccolta, è variata *in peius* a seguito della riorganizzazione del servizio di raccolta in ottemperanza al Piano di ristrutturazione del Servizio di Igiene Ambientale;

- consentire l'armonizzazione della già esistente riduzione del 20% della tariffa totale (parte fissa, parte variabile) per le utenze domestiche di nuclei residenti e non residenti siti nelle borgate e/o località con la nuova riduzione di cui al punto precedente prevedendone l'applicazione residuale;
- disciplinare il tributo con riferimento agli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'A.I.R.E.;
- introduzione dell'esclusione della parte variabile per le abitazioni e relative pertinenze di soggetti dimoranti stabilmente in casa di cura, nel caso in cui non sia applicabile l'esenzione totale.
- Art 22 bis "**Riduzioni per utenze domestiche con disagio socio economico**" la cui previsione consente di disciplinare la riduzione *de quo*;
- Art 28 "**Dilazioni di pagamento**" commi 3 e 4 prevedendo una specifica al caso di applicazione della rateizzazione per adeguamento qualità Arera;
- Art. 30 "**Accertamento**" commi 8 e 9 prevedendo una puntualizzazione secondo quanto già stabilito dal regolamento generale delle entrate in ottemperanza agli standard di qualità;
- Art. 35 "**Rimborsi**" per adeguare il termine di erogazione dei rimborsi a decorrere dal 1° gennaio 2023, per adeguamento qualità Arera;
- Art.36 "**Somme di modesto ammontare**" per eliminare il comma 3 a seguito delle intervenute modifiche in materia di occupazione del suolo pubblico;
- Art 39 "**Entrata in vigore del Regolamento**".

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento nell'apposita sezione del "portale del Federalismo fiscale", per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/98 e s.m.i.;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all'articolo 42, comma 2, lettere a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti, Verbale n. 4 del 27/04/2022 ns Prot. Int. 4489/2022, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del decreto legislativo n. 267/2000;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vicesegretario comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi mediante alzata di mano;

DELIBERA

1. **di richiamare** la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** le modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)” descritte in premessa e riportate nel “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)” aggiornato alla data del 01/01/2022 e che si allega nel testo aggiornato e modificato al presente atto;
3. **di dare atto** che il Regolamento Comunale di cui al punto 2 è in vigore dal 1° gennaio 2022;
4. **di trasmettere** copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità e nei termini di legge;
5. **di provvedere** agli adempimenti di cui al D.Lgs 33/2013, pubblicando nella sezione "Disposizioni generali", sotto sezione "Atti generali" del sito "Amministrazione trasparente" dell'Ente, il regolamento approvato nonché agli adempimenti di pubblicazione all’albo pretorio on-line;
6. **di dare atto** che la presente deliberazione, per accertati motivi d’urgenza, con separata ed unanime votazione resa mediante alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale.

LA PRESIDENTE
BRUNETTO prof.ssa Nadia*



IL VICESEGRETARIO COMUNALE
MARANNANO dott. Gianluca*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa